

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"LA PREDILETTA APS"

Costituzione - Denominazione - Sede

Art. 1.

Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "La Prediletta APS", di seguito indicata anche come "Associazione".

Art. 2.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Lioni. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Lioni non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

Finalità e attività

Art. 3.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

L'Associazione è apartitica e aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

Art. 4.

Le attività che si propone di svolgere, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (lettera e);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni (lettera f);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera k);
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lettera t).

Tali attività verranno conseguite mediante la realizzazione, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti azioni:

- perseguire finalità culturali attraverso la gestione di attività nei campi dell'animazione e della ricreazione di genere;
- gestire e promuovere corsi di formazione tecnico-professionale, qualificazione e perfezionamento per operatori e laboratori musicali e teatrali, nonché attività di coordinamento delle attività sociali, ricreative, culturali e sportive con gli Enti Locali, Regionali, Statali ed Europei, pubblici e privati;
- promuovere, organizzare e collaborare all'allestimento di spettacoli musicali e teatrali, mostre, seminari, convegni, proiezioni di film, dibattiti, sagre e feste sociali;
- promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento delle attività ricreative, culturali, sportive e di carattere sociale;

- collaborare con le autorità scolastiche allo sviluppo dell'intrattenimento e dell'animazione nonché allo sviluppo della cultura teatrale e musicale nelle scuole di ogni ordine e grado, attraverso cicli di lezioni e di altre manifestazioni;
- proporre attività sociali in realtà disagiate;
- organizzare attività ricreative, culturali e sociali in favore degli associati;
- organizzare viaggi e soggiorni turistici anche attraverso la formula di scambio culturale anche a livello internazionale in favore degli associati;
- effettuare la somministrazione o curarne la distribuzione, riservandola ai propri associati: di bevande presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, previo verifica dei requisiti previsti dal Ministero competente;
- esercitare, in via marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, in tal caso dovrà osservare le normative relative agli aspetti fiscali;
- Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo.

Art. 5.

L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del Codice del Terzo settore. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà, inoltre, aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Ammissione

Art. 6.

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 7.

Sono ammessi all'Associazione tutti coloro che abbiano compiuto il 16° anno di età e che, condividendo gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'Assemblea.

Art. 8.

La domanda di ammissione presentata dagli interessati deve essere sottoposta a deliberazione da parte del Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Art. 9.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione.

Diritti e doveri degli associati

Art. 10.

Tutti gli associati hanno il diritto di:

- essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione;
- partecipare con diritto di voto alle assemblee, purché iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- essere eletti alle cariche sociali e svolgere il lavoro comunemente concordato;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art.37;

• denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo settore.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

Gli associati hanno l'obbligo di:

• rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Art. 11.

Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Recesso ed esclusione dell'associato

Art. 12.

La qualità di associato si perde:

- a) per decesso;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di associato per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità di associato nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile.

Le quote sociali sono intransferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un associato, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Contro il provvedimento di esclusione, l'associato ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

Volontario e attività di volontariato

Art. 13.

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Organi sociali e cariche elettive

Art. 14.

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea degli associati;

- b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Presidente;
 - d. l'organo di controllo, nominato qualora si verificano le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
 - e. l'organo di revisione, nominato qualora si verificano le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.
- Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Assemblea

Art. 15.

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti gli associati. L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. L'Assemblea viene convocata, inoltre, dal Consiglio Direttivo quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione, che può avvenire lo stesso giorno.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante avviso affisso nella sede sociale oppure a mezzo invio di comunicazione scritta e/o mail e/o sms a tutti gli associati, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 7 giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e la sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

Art. 16.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 17.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero di intervenuti. È consentita l'espressione del voto per delega. Ciascun associato può essere latore di massimo due deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 18.

Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art. 19.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- approva il bilancio d'esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 20.

L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Consiglio Direttivo

Art. 21.

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 11 componenti, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica 2 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 22.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale oppure mediante invio di comunicazione scritta e/o mail e/o sms almeno 7 giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 23.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea. Nello specifico:

- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione degli aspiranti associati;
- delibera in ordine all'esclusione degli associati come da art. 12;
- elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;
- nomina il tesoriere e/o il segretario;
- conferisce procure generali e speciali;
- instaura rapporti di collaborazione e di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni nei limiti dello Statuto e della normativa;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 24.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga.

Il Presidente

Art. 25.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

L'Organo di Controllo

Art. 26.

L'organo di controllo, qualora nominato, è monocratico, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati, e deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.

L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

È compito dell'organo di controllo:

- vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - esercitare il controllo contabile;
 - esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.
- Nei casi previsti dall'art. 31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
- L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Revisione legale dei conti

Art. 27.

L'organo di revisione, qualora nominato, è monocratico, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati e deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Il Tesoriere

Art. 28.

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari.

Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 29.

Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro degli associati.

La Responsabilità degli organi sociali

Art. 30.

Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Le Risorse Economiche

Art. 31.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi da convenzioni;
- g) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

Art. 32.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8, comma 2 del Codice del Terzo settore. Inoltre, ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio dell'Associazione per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali

Bilancio

Art. 33.

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro il 30 aprile dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno.

Bilancio sociale

Art. 34.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del Codice del Terzo settore, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Responsabilità e assicurazione degli associati volontari

Art. 35.

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo settore.

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Art. 36.

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 20 del presente statuto.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Libri sociali

Art. 37.

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, dell'organo di revisione, qualora siano stati nominati, e degli altri organi sociali se sono previsti;
- e) registro dei volontari.

Sono libri sociali tenuti a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Disposizioni finali

Art. 38.

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione.

Tutte le eventuali controversie tra associati e tra questi e l'Associazione o i suoi organi saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge, alla competenza di un collegio di tre arbitri scelto, due da ciascuna delle parti ed il terzo da due così individuati. Essi giudicheranno ex bono et quo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

